

TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione

R.G. 14/2017

Il Giudice,

vista l'istanza di parte ricorrente e tenuto conto di quanto rappresentato circa l'opportunità di specificare gli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge 27/1/2012 n.3,

revoca

il decreto emesso in data 29/12/17 e così dispone:

- visto il ricorso presentato da **Cristiano Stefani** in data 12/12/17 ex art.10 L.3/12 con cui il medesimo ha chiesto di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando una proposta di ristrutturazione dei propri debiti;
- ritenuto che, sulla base della prospettazione del ricorrente, la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt.7-8-9 L.3/12 e provenga da un soggetto che non può avvalersi di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge invocata;
- esaminata la documentazione prodotta,

fissa

l'udienza del giorno **15/3/18 ad ore 9.30** avanti a sé presso il Tribunale di Treviso, piano V, stanza n. 519, per l' accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012 nonché per verificare il raggiungimento dell'accordo con i creditori

ordina

a parte ricorrente di:

- comunicare il presente decreto all'OCC, dott. Omar Vidotto, entro il 10/1/18;



- curare la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito www.tribunale.treviso.it nella sezione apposita, entro il 15/1/18;

all'OCC di:

- effettuare la comunicazione, entro il 30/1/18, della proposta e del presente decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, con l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012;

dispone

che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA I CREDITORI

che almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi (dott. Omar Vidotto, con studio in Oderzo - TV - via Roma n. 33 - Fax 0422810031- E-mail: omar.vidotto@studiovidotto.com – Pec: omar.vidotto@odcectv.legalmail.it), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta.

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà, secondo il principio del silenzio-assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Si comunichi a parte ricorrente.



Treviso, 02/01/2018

Il Giudice

Caterina Passarelli

